

RIESAME LEGGE REGIONALE

II. Modifiche alle leggi regionali 5 settembre 1972, n. 11 e 25 marzo 1974, n. 1

Relatore: Prof. Matteo Fantasia

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i provvedimenti di competenza.

10/11/75 Ufficio Commissioni

a me il 12/11/75

Onorevole Presidente,
Collegli consiglieri,

il rinvio della legge impone la necessità di adeguare le norme legislative adottate con l'approvazione del disegno di legge "Modifiche alle leggi regionali 5 settembre 1972 n° 11 e 25 marzo 1974, n° 18" ai principi della Costituzione e, in particolare, all'art. 97.

L'art. 97 stabilisce, come regola generale, che l'accesso ai pubblici uffici deve avvenire tramite un procedimento concorsuale; il medesimo articolo, tuttavia, non esclude che "con legge" si possa adottare un diverso meccanismo per l'accesso ai pubblici uffici. Il principio che si desume dalla disposizione costituzionale è, pertanto, quella della eccezionalità delle immissioni in ruolo ope legis.

Applicando quindi l'art. 97 della Costituzione nella sua espansione più logica, consegue che le eccezioni al concorso pubblico per gli uffici statali avvengono con legge statale mentre le medesime eccezioni, per gli uffici regionali vengono disposte con legge regionale.

Pur riaffermando il principio della eccezionalità degli inquadramenti in ruolo senza previo concorso, non si può dimenticare che è doveroso definire tutte le note situazioni pendenti originate dal primo impianto degli Uffici regionali. Tra tali situazioni rientra senza dubbio quella del personale in servizio presso i gruppi consiliari, nei confronti del quale, anche al fine di evitare disparità di trattamento

con altro personale inquadrato ai sensi della normativa contenuta nelle leggi regionali 25/3/74, n° 18 e 4/3/75, n° 24 è necessario disporre con il presente provvedimento legislativo.

La Commissione ha peraltro considerato che le possibilità di assunzioni con contratto di diritto privato, consentite dalle norme contenute al 3°, 4°, 5° e 6° comma dell'art. 1 della originaria legge potrebbero dar luogo, in futuro, ad eventuali pretese per altri inquadramenti.

Per questo motivo ha emendato il testo approvato a suo tempo dal Consiglio Regionale, sopprimendo quella parte della normativa, contenuta nell'art. 1, che avrebbe consentito, sia pure in casi eccezionali, di assumere personale con contratto di diritto privato.

Le proposte di emendamento formulate dalla Commissione sono state accolte a maggioranza, per cui si insiste per la riapprovazione della legge con la soppressione della normativa riguardante le assunzioni di personale da destinare ai gruppi consiliari, con contratto di diritto privato.

DEI GRUPPI CONSILIARI



+++++

Art. 1

All'art. 1 della legge regionale n. 11 del 5 settembre 1972 è aggiunto il seguente comma:

" L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio, o, in mancanza, assunto con contratto a termine, entro i seguenti limiti:

- a) una unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale che ne sia la consistenza numerica;
- b) unità aggiuntive in proporzione di una ogni cinque Consiglieri o frazioni non inferiori a tre Iscritti a ciascun Gruppo Consiliare fino ad un massimo di cinque unità per ciascun Gruppo .

Il contratto a termine, in caso di mancanza di personale, viene deliberato su proposta del Gruppo e non può superare la legislatura.

Art. 2

All'art. 2 della legge regionale n. 11 del 5 settembre 1972 sono aggiunti i seguenti comma:

" La destinazione o assunzione con contratto a termine del personale dovrà avvenire, entro 10 giorni, dalla richiesta dei Gruppi, su conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale adottata su designazione

vincolante dei Presidenti dei rispettivi Gruppi Consiliari.
Nel caso di sostituzioni nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura.

Il personale inquadrato nei ruoli regionali che cessa il servizio presso le Segreterie dei Gruppi, viene destinato ad altro Ufficio regionale.

Per il personale eventualmente assunto con contratto a termine la relativa delibera determina le mansioni attribuite, la misura del trattamento economico equiparato al personale regionale che svolge le medesime mansioni.

Art. 3

All'art. 3 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 - dopo l'ultimo comma - è aggiunto:
" Segreterie dei Gruppi Consiliari".

Art. 4

Alla legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 è aggiunto il seguente art. 8/bis:

(Segreterie dei Gruppi Consiliari).

" Ciascun Gruppo, costituito in seno al Consiglio Regionale a norma di regolamento, per lo svolgimento dei propri compiti Istituzionali, si avvale della collaborazione di un Ufficio di Segreteria il cui funzionamento è disciplinato dagli organi direttivi di ciascun Gruppo ".

Art. 5

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso le Segreterie dei Gruppi Consiliari con iscrizione alla assicurazione obbligatoria INPS è inquadrato a domanda nel ruolo unico regionale.

L'inquadramento nei livelli retributivi e funzionali corrispondenti ai requisiti richiesti dall'art. 41 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 e al servizio espletato viene deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale su proposta dei rispettivi Presidenti dei Gruppi Consiliari

Agli effetti del trattamento economico, delle classi di stipendio, degli aumenti periodici e della ricostruzione della carriera, il servizio prestato presso le Segreterie dei Gruppi anteriormente all'inquadramento, viene valutato secondo l'art. 92 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974;

Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'art. 89 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

Art. 6

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvederà con apposito stanziamento nel bilancio di previsione del 1975 e successivi.

Art. 7

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato dell'art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.